



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER GLI UFFICI COMUNI E LE FORME DI COLLABORAZIONE STRUTTURATE NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE.

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILADIECI (2010), addì OTTO del mese di APRILE alle ore 20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	DE MICHELE MICHELE	X	
4	RIBERTO ELEONORA	X	
5	MANARESI TIZIANA	X	
6	VIGNOLI MASSIMILIANO	X	
7	RAPPINI NORBERTO		X
8	BIANCHINI VALENTINO		X
9	MORANDI IORIS	X	
10	BRIVIO CATIA	X	
11	GOVONI MARIA CHIARA	X	
12	TABARINI SAVERIO	X	
13	TOSI ELISABETTA	X	
14	BERTONI ANGELA	X	
15	MARCHESI RENATO		X
16	DE SALVO STEFANO	X	
17	FAZIOLI STEFANO	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARTINO GREGORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.6 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: De Salvo Stefano, Riberto Eleonora, Morandi Ioris.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Luciano, Fanin Paola, Zampighi Carla.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 08/04/2010

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Bertoni. Per gli interventi si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTO presente che:

- La Provincia sulla base dell'Accordo per la Città metropolitana di Bologna sottoscritto nel 1994 dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla maggioranza dei Comuni dell'area metropolitana bolognese ha stipulato la Convenzione Quadro per la creazione di Servizi Comuni metropolitani, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 34 del 2/04/1996, reiterata con delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 6/02/2001 e ancora rinnovata con delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 10/05/2005, che ha rappresentato il necessario complemento, sul piano operativo ed organizzativo;
- L'esito positivo della sperimentazione delle attività svolte in comune o su base concertata ha indotto, nel tempo, i soggetti istituzionali coinvolti a rinnovare la Convenzione apportando periodicamente le modifiche rese necessarie dal progressivo affermarsi dei processi associativi o unionisti avviati dai Comuni del territorio bolognese, anche in ragione della mutata legislazione in tema di decentramento amministrativo e di riordino istituzionale fra cui la L.R. n. 11 del 26 aprile 2001 e la L.R. n. 10 del 30 giugno 2008, e al potenziamento degli strumenti convenzionali derivanti dal D.lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'esperienza maturata a oltre un decennio dal primo Accordo:

- ha valorizzato e garantito una forte collaborazione ed un effettivo coordinamento tra gli Enti Locali del territorio metropolitano (Conferenza Metropolitana, Uffici Comuni e altre forme di collaborazione strutturata);
- ha prodotto una significativa semplificazione sia istituzionale che amministrativa (con la creazione su tutto il territorio provinciale di Associazioni Intercomunali, della nuova Comunità Montana, delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario Imolese);
- ha realizzato economie di scala e conferito una maggiore flessibilità ed efficienza alla programmazione ed all'esercizio di funzioni amministrative e di servizi resi ai cittadini del territorio metropolitano;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Convenzione Quadro, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui si prevede - per opportunità operativa - come termine di scadenza il 31/12/2014;

ATTESO che dalla Convenzione in oggetto non derivano oneri diretti e immediati a carico dell'Ente, dal momento che la fase di impegno della spesa si collega, nei termini di cui all'art. 1 comma 2 della Convenzione stessa, alla sottoscrizione dei successivi accordi attuativi, che dovranno corrispondere alle disponibilità di bilancio;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse nelle motivazioni, la Convenzione Quadro per gli Uffici Comuni e le forme di collaborazione strutturata nell'area metropolitana bolognese secondo lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che gli Enti aderenti alla Convenzione in oggetto provvederanno ai sensi dell'art. 1 c. 2, della medesima Convenzione, alla sottoscrizione di Accordi Attuativi, in cui definire le modalità di funzionamento degli Uffici comuni metropolitani e delle forme di collaborazione strutturata;
3. di affidare al Sindaco la sottoscrizione della summenzionata Convenzione Quadro, apportando le modifiche che eventualmente si rendessero utili o necessarie per garantire l'uniformità dei testi, fatto salvo il contenuto sostanziale degli atti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 08/04/2010

4. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 13/04/2010 al 28/04/2010, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 13/04/2010

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' **diventata esecutiva il 23/04/2010** per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[] E' stata _____

Sala Bolognese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gregorio Martino

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 28

Seduta del 08/04/2010

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER GLI UFFICI COMUNI E LE FORME DI COLLABORAZIONE STRUTTURATE NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
<p>DATA: 31/03/2010</p> <p>Servizio Proponente</p> <p>SERVIZIO SEGRETERIA</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE AREA</p> <p>F.to Dott. Gregorio Martino</p>	<p>DATA:</p> <p>Euro ()</p>

CONVENZIONE QUADRO PER GLI UFFICI COMUNI E LE FORME DI COLLABORAZIONE STRUTTURATA NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la creazione di collaborazioni strutturate e di Uffici Comuni metropolitani tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna, altri Comuni in forma singola e associata, la Comunità montana ed il Nuovo Circondario Imolese, al fine di svolgere in modo coordinato attività e funzioni determinate, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.
2. Dopo l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli del presente schema di convenzione, il Presidente della Provincia di Bologna, i Sindaci interessati, i Presidenti delle forme associative dei Comuni, il Presidente delle Comunità montana e il Presidente del Nuovo Circondario Imolese, nei limiti dei rispettivi Statuti e dei rispettivi Regolamenti, possono sottoscrivere Accordi Attuativi della presente convenzione in cui definiscono le modalità di funzionamento e la ripartizione degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi.

Art. 2

(Uffici Comuni metropolitani e forme di collaborazione interistituzionale)

1. Gli Uffici Comuni e le collaborazioni strutturate vedono coinvolti in via prioritaria dipendenti degli enti sottoscrittori della presente convenzione, cui vengono attribuiti compiti, funzioni e progetti di rilevanza sovracomunale.
2. Gli enti sottoscrittori possono istituire Uffici Comuni metropolitani e altre forme di collaborazione strutturata indicativamente nelle seguenti materie di interesse tipicamente sovracomunale:

1. (Servizi istituzionali)

- a) semplificazione e innovazione amministrativa;
- b) segreteria Conferenza Metropolitana dei Sindaci;
- c) ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche;
- d) informazione e comunicazione ai cittadini;
- e) forme di comunicazione;
- f) politiche di pace, cooperazione internazionale, politiche giovanili, relazioni con l'estero;
- g) tutela dei diritti, procedure negoziate e conciliative e difesa civica;

2. (Politiche di gestione del territorio, ambiente, infrastrutture)

- a) ambiente, difesa e manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile e protezione civile;
- b) catasto;
- c) edilizia residenziale pubblica e politiche per la casa;
- d) impianti termici;
- e) valutazioni ambientali;
- f) lavori pubblici;
- g) gestione della qualità dell'aria;
- h) energia e sviluppo sostenibile;

3. (Gestione appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti)

- a) acquisizione e gestione beni patrimoniali;
- b) politiche di approvvigionamento di beni e servizi;
- c) servizi in materia assicurativa;

4. (Politiche e funzioni attinenti al lavoro ed allo sviluppo economico)

- a) lavoro;
- b) pari opportunità;
- c) ricerca e innovazione;
- d) sportelli decentrati per l'erogazione dei servizi del lavoro;

- e) sportelli unici per le attività produttive;
- f) sviluppo economico e fieristico;
- g) partecipazioni a programmi e progetti UE.
- h) turismo;

5. (Politiche del Personale, organizzazione e formazione)

- a) organizzazione e controlli interni;
- b) politiche del personale;
- c) formazione dei dipendenti di enti e aziende pubbliche;

6. (Politiche e funzioni culturali e ricreative, sportive)

- a) politiche e servizi culturali;
- b) sport e impiantistica sportiva;
- c) spettacolo;

7. (Politiche e funzioni attinenti al settore socio sanitario, sociale, politiche per l'immigrazione)

- a) politiche e servizi per l'immigrazione;
- b) politiche sociali e sanitarie;

8. (Politiche e gestione entrate tributarie e servizi fiscali)

- a) politiche fiscali e tariffarie e di bilancio;

9. (Politiche e funzioni attinenti ai servizi scolastici)

- a) politiche scolastiche/diritto allo studio;

10. (Politiche e funzioni di polizia, protezione civile, sicurezza)

- a) polizia locale e sicurezza;

11. (Sistemi informativi)

- a) sistemi informativi, e-gov, telecomunicazioni e centri stampa;

12. (Politiche di gestione economica e finanziaria)

- a) osservatorio sulla finanza e sui bilanci degli Enti Locali;
3. Le collaborazioni strutturate, cui gli Enti vorranno dar vita nelle materie di cui al precedente punto, potranno coinvolgere l'intera area metropolitana o riguardare un numero limitato di Comuni in forma singola o associata, la Comunità montana e il Nuovo Circondario Imolese, con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 2. In ogni caso la sottoscrizione della presente Convenzione non comporterà alcun obbligo di adesione agli accordi attuativi.
 4. Alla Conferenza Metropolitana viene affidata una funzione di coordinamento, espletata tramite l'Ufficio di Presidenza, quando le collaborazioni, di cui al precedente punto 3, interessano le Associazioni Intercomunali, le Unioni di Comuni, la Comunità Montana ed il Nuovo Circondario Imolese.
 5. Con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 gli Enti sottoscrittori definiscono nello specifico i compiti, le modalità di funzionamento e la ripartizione degli oneri finanziari relativi alle forme di collaborazione strutturata e possono istituire - in successive fasi - ulteriori collaborazioni strutturate nelle materie individuate dal precedente comma, dalla Legge regionale n. 33 del 1995 e ss. mod. ed int. e dal T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss. mod. ed int.

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano:
 - a riconoscere a tutti gli effetti gli Uffici Comuni e le collaborazioni strutturate cui aderiscono come strutture tecniche di riferimento per le competenze attribuite;
 - ad assicurare agli Uffici Comuni ed alle collaborazioni strutturate la trasmissione di documentazione e dati di base in proprio possesso ed il successivo aggiornamento di essi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

- a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei servizi comunali e provinciali con gli Uffici Comuni e con le collaborazioni strutturate;
- al concorso finanziario alle spese di funzionamento degli Uffici Comuni e delle collaborazioni strutturate nella misura e con le forme di cui al successivo art. 7;
- a coordinare i propri uffici, strutture e strumenti operativi al fine di promuovere una migliore percezione e una maggiore visibilità delle politiche sovracomunali.

INDIRIZZO POLITICO

Art. 4

(Indirizzo politico)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo proprie dei Consigli, gli uffici comuni e le collaborazioni strutturate operano nell'ambito degli orientamenti generali coordinati nell'ambito della Conferenza Metropolitana. Per singole materie la Conferenza può istituire Comitati interistituzionali di coordinamento.
2. Il Presidente della Conferenza Metropolitana, anche tramite gli assessori competenti per materia:
 - sovrintende al funzionamento degli Uffici Comuni e delle collaborazioni strutturate;
 - impartisce ai coordinatori e ai responsabili degli Uffici Comuni direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli orientamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati
4. I coordinatori e i responsabili delle forme di collaborazione strutturata e degli Uffici Comuni Metropolitan ogni anno, presentano all'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai fini della verifica della congruità fra obiettivi assegnati e risultati raggiunti.

Art. 5

(Risorse e dotazioni degli Uffici Comuni metropolitani)

1. Gli Uffici Comuni metropolitani hanno sede presso l'ente capofila definito nei relativi Accordi Attuativi di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori.
2. Agli Uffici Comuni metropolitani vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali, ivi compresi gli arredi, le apparecchiature informatiche hardware e software, gli archivi e comunque tutto il materiale strumentale necessario all'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 6

(Responsabilità di coordinamento degli Uffici Comuni metropolitani)

1. I coordinatori degli Uffici Comuni metropolitani sono indicati dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana e la formale nomina è effettuata dal rappresentante legale dell'Ente capofila.
2. Ai coordinatori degli Uffici Comuni metropolitani spettano:
 - la responsabilità del perseguimento degli indirizzi di cui all'art. 4;
 - la definizione delle modalità organizzative del servizio;
 - l'esercizio dei poteri di spesa eventualmente necessari, per quanto di competenza, con le modalità di cui al successivo art. 7;
 - la formulazione - ai dirigenti degli uffici e dei servizi degli Enti sottoscrittori di proposte di collaborazione e di cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi affidati;
 - la proposta di costituzione di conferenze dei servizi, qualora ne ricorrano i presupposti.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 7

(Rapporti finanziari)

1. Le spese complessive sostenute per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni e delle altre forme di collaborazione strutturata, sono ripartite fra gli Enti sottoscrittori nella misura determinata negli accordi attuativi di cui all'art. 1 comma 2.
2. Sono ricomprese nell'ammontare delle quote di contribuzione tutte le spese sostenute dalle singole amministrazioni per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni e delle collaborazioni strutturate, ivi compresi i costi del personale eventualmente assegnato, il canone di locazione degli immobili utilizzati, le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze, le dotazioni di beni strumentali.
3. Le quote di spettanza degli Enti, detratte le spese di cui al comma 2 del presente articolo, sostenute direttamente dagli Enti sottoscrittori vengono versate con la destinazione e le modalità indicate dai relativi accordi attuativi
4. Tutti i servizi e le prestazioni erogate agli Enti sottoscrittori su richiesta sono valorizzati ed addebitati agli stessi, qualora eccedano le quote di cui ai precedenti commi.
5. I servizi eventualmente prestati dagli Uffici Comuni metropolitani alle singole amministrazioni che non partecipano alle spese di funzionamento dei medesimi saranno oggetto di rimborso nella misura delle spese complessive sostenute per la loro prestazione debitamente rendicontati.

Art. 8

(Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione costituisce sviluppo senza soluzione di continuità, di quella ad analogo oggetto scaduta il 31/12/2009 e avrà durata fino al 31/12/2014,

2. E' ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato agli altri Enti attraverso la Conferenza Metropolitana non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il recesso avrà decorso dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.
4. In relazione alle dotazioni patrimoniali e strumentali degli Uffici Comuni metropolitani fornite - ai sensi dell' articolo 5 della presente convenzione - dall'Ente che delibera il recesso, questi può proporre agli Enti convenzionati, che si riservano di accettare, forme di compensazione finanziaria.

Art. 9
(Controversie)

1. In caso di controversie relative all'applicazione del presente Accordo che non si siano potute dirimere in via amministrativa, gli Enti sottoscrittori concordano di ricorrere al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri dei quali uno nominato dall'amministrazione che ha sollevato la controversia, uno dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Il collegio di cui al comma precedente giudicherà secondo equità.

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia all'Accordo Città Metropolitana di Bologna e alla normativa vigente in materia di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, in quanto applicabili.

FIRME
